DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006

Art. 4

Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite

L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalita' di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

Versione in vigore dal 17 gennaio 2020, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
Estremi	Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-163-2019/art-4-violazione-degli-obblighi-stabiliti-dall-articolo-4-del-regolamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it